



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 21/10/2021

### FATTO

Il ricorrente titolare di plurimi rapporti di conto corrente presso l'Intermediario, lamenta la mancata o incompleta consegna della richiesta documentazione contrattuale, in particolare riferisce quanto segue.

Con riferimento al contratto n. \*\*\*622 lamenta che: la documentazione consegnata fosse carente delle annualità relative ai dieci anni precedenti la prima richiesta (2017); la consegna, con conseguente aggravio di spese per il cliente, fosse avvenuta solo dopo che questi chiedeva assistenza a un legale; l'intermediario avesse subordinato la consegna dei documenti al pagamento di euro 203,20 senza giustificare le ragioni e la quantificazione di tale costo; avendo l'intermediario omesso la consegna della documentazione precedente l'anno 2010, il saldo del c/c dovrebbe essere considerato "a zero" e ciò determinerebbe a proprio favore un credito verso la Banca; qualora, invece, l'intermediario producesse i documenti relativi agli anni precedenti il 2010, l'importo delle partite di cassa andrebbe comunque ricalcolato al netto delle spese e commissioni applicate, salvo quelle prescritte per legge, in quanto sarebbe stata violata la prescrizione imperativa di cui all'art. 117 TUB e non sarebbe stata rispettata la forma scritta del contratto; sia dichiarata nulla la clausola relativa all'applicazione di una commissione disponibilità di fondi e fondi extra fido, a decorrere dal primo trimestre del 2010, in quanto non pattuita per iscritto né comunicata ai



sensi dell'art. 118 TUB ovvero, chiede, che la Banca produca evidenza dell'invio della comunicazione di modificazione unilaterale inoltrata al cliente.

Con riguardo ai contratti nn. \*\*\*956 e \*\*\*352 lamenta che l'intermediario non ha prodotto la documentazione richiesta e pertanto non ha consentito al cliente di verificare la legittimità delle partite contabili applicate. Pertanto chiede che la Banca, in ragione dell'omissione denunciata, sia condannata al risarcimento dei danni quantificati in euro 5.000,00.

Il ricorrente chiede pertanto: la refusione del costo sostenuto per la produzione documentale; la produzione della documentazione mancante inclusi gli estratti conto del decennio precedente a far data dal 27.9.17; il rimborso delle spese di assistenza rese necessarie; la dichiarazione di nullità del contratto \*\*\*622 per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB con refusione dei costi sostenuti; sempre con riferimento al contratto n. \*\*\*622 il rimborso delle commissioni disponibilità fondi e oltre disponibilità fondi in quanto illegittimamente applicate, quantificate nel periodo di rilevazione (dal I trimestre 2010 al I trimestre 2012) in complessivi euro 1.007,62; il danno non patrimoniale cagionato dalla impossibilità di verifica delle partite contabili relative ai contratti nn. \*\*\* 956 e \*\*\*352.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso ratione temporis nella parte cui il ricorrente chiede l'accertamento di vizi genetici del contratto risalenti al 2005; altresì l'inammissibilità nella parte in cui viene chiesto il rimborso di somme a seguito del ricalcolo delle partite contabili che non erano però state quantificate in sede di preventivo reclamo; inoltre l'inammissibilità stante la consulenzialità della domanda nella parte in cui si demanda al Collegio la verifica della correttezza delle partite contabili regolate sul conto corrente.

Nel merito rappresenta che il ricorrente fosse titolare di numero due c/c identificati con nn. \*\*\*054 e \*\*\*352, variati successivamente in nn. \*\*\*622 e \*\*\*036 a seguito di una acquisizione societaria che aveva interessato la Banca originaria. Precisa inoltre che il conto corrente n. \*\*\*036 era stato chiuso il 12/6/2015 per iniziativa della Banca mentre il n. \*\*\*622, cui era collegato un fido per elasticità, era stato chiuso il 12/1/2012. Eccepisce l'incongruenza tra reclamo e ricorso in quanto nel primo non erano state quantificate le pretese sollevate rendendo così impossibile una previa interlocuzione tra le parti. Chiede inoltre che sia dichiarata cessata la materia del contendere per quanto attiene alla richiesta di consegna di copia della documentazione contrattuale avendo provveduto a produrre quella relativa ai c/c dal settembre 2007 a tutto il 2009 e gli estratti conto dal 2005, a conferma peraltro che i rapporti di cui trattasi sono relativi a fatti posti al di fuori del perimetro di competenza dell'ABF, e comunque relativi a diritti prescritti. Rileva ancora che l'apertura di credito rappresenta una scelta discrezionale dell'intermediario e, nel caso di specie, il cliente avesse sempre usato importi extra fido tanto da causare, come sopra premesso, la chiusura del c/c n. \*\*\*036 da parte della Banca, a causa della persistente esposizione debitoria. In ordine alle mancate comunicazioni in ordine alle modifiche unilaterali del contratto eccepisce di avere sempre rispettato il paradigma normativo tempo per tempo vigente di cui all'art. 118 TUB e che in ogni caso il cliente aveva sottoscritto adesione a modalità di consultazione del conto dalla propria area riservata esonerando la Banca dall'invio di comunicazioni cartacee. Eccepisce inoltre che le condizioni di utilizzo del fido e delle commissioni extra fido erano state oggetto di specifiche comunicazioni e comunque risultavano dalla documentazione relativa agli estratti conto e dei documenti di sintesi.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede che il Collegio voglia preliminarmente dichiarare inammissibili il ricorso e nel merito rigettarlo in quanto infondato.

In sede di repliche parte ricorrente chiede di integrare la propria richiesta economica relativa al rimborso delle commissioni extra fido, specificando che il ricalcolo è scaturito dalla documentazione prodotta da controparte. Detto ricalcolo ammonta ad euro 1.414,20.



Con controrepliche l'intermediario eccepisce l'inammissibilità della modifica della domanda in sede di repliche e insiste nel resto.

## DIRITTO

1. La questione oggetto del ricorso in esame riguarda la nullità di un contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, nonché l'illegittimità delle commissioni extra fido e il risarcimento scaturente dalla mancata produzione documentale.

2. Con riguardo alle doglianze relative al rapporto n. \*\*\* 622 (ex \*\*\*054 già \*\*\*352) si rappresenta quanto segue.

Parte della documentazione richiesta è stata prodotta dall'Intermediario nel corso del procedimento. Sul punto si richiama la mancata contestazione di parte ricorrente il quale si è limitato ad insistere nella richiesta relativa al contratto sottoscritto. Residua pertanto il diritto del ricorrente, ex art. 117, comma I, TUB, a ricevere copia del contratto di conto corrente \*\*\*622 e della connessa apertura di credito in quanto non agli atti (cfr. ABF Roma n. 6137/21).

Quanto alla doglianza relativa ai costi sostenuti (euro 203,20) per l'estrazione della documentazione richiesta ed ottenuta in parte in data 8.1.21 si evidenzia come tenuto conto del numero di documenti (80) l'importo risulta congruo e pertanto la domanda di rimborso non possa trovare accoglimento. Difatti per ogni singolo documento l'Istituto ha richiesto l'importo di euro 2,50 circa. Sul punto si richiamano i precedenti dell'Arbitro a detta dei quali è necessario valutare la proporzionalità tra l'importo richiesto ed i costi sostenuti per l'estrazione della documentazione (Abf Roma n. 23272/19 e ABF Napoli n. 14602/19), che nella specie appare rispettata.

La domanda relativa all'accertamento della nullità per mancanza di forma scritta del contratto non merita accoglimento in quanto risulta inammissibile. Difatti dalla documentazione prodotta risulta come il contratto sia antecedente al 2009 e pertanto trattandosi di una contestazione inerente un vizio genetico non sussiste la competenza ratione temporis dell'Arbitro (cfr. ABF Palermo n. 25251/19). Ciò determina l'assorbimento delle domande connesse alla doglianza e relative al ricalcolo dei rapporti di dare-avere.

In ordine, invece, alle doglianze relative alla illegittima applicazione di una commissione per disponibilità fondi e una di utilizzo fondi oltre fido la domanda risulta fondata. Difatti dalla documentazione in atti non emerge né la pattuizione scritta né la comunicazione di eventuale modifica unilaterale al cliente ai sensi dell'art. 118 tub, risultando solo la comunicazione di invio dei documenti di sintesi. Quanto all'ammissibilità della domanda, formulata in sede di repliche, essa va senz'altro riconosciuta, in quanto il ricorrente aveva espressamente formulato idonea riserva in ricorso, sulla base della documentazione che la banca avrebbe prodotto.

3. Con riferimento alle domande relative ai contratti nn. \*\*\* 956 e \*\*\* 352 si espone quanto segue.

In via preliminare occorre rilevare come dalla lettura della documentazione in atti emerge che il contratto n. \*\*\*352 rappresenta la vecchia numerazione del n. \*\*\*622 e pertanto le relative doglianze sono già state affrontate al punto precedente. Il punto riguarderà pertanto le domande relative al rapporto n. \*\*\*956 (poi rinumerato \*\*\*036).

Stante la mancata soddisfazione della richiesta documentale è diritto del ricorrente, ex art. 117, comma I, TUB, ricevere copia del contratto n. \*\*\*956 e dei relativi estratti conto. Sul punto si riporta come l'Intermediario non abbia preso posizione.

4. Le ulteriori richieste di risarcimento del danno asseritamente subito non possono trovare accoglimento stante la mancata produzione di documentazione volta a provarne l'an ed il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quantum. Di contro merita accoglimento, seppur in via equitativa, la richiesta di ristoro delle spese di assistenza in riferimento alle quali parte ricorrente produce apposita fattura.

5. Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla produzione di copia del contratto di conto corrente \*\*\*622 e della connessa apertura di credito nonché di copia del contratto \*\*\*956 e dei relativi estratti conto; dichiara altresì l'intermediario tenuto al rimborso delle commissioni "disponibilità fondi" ed "extrafido" nei limiti della domanda precisati in sede di repliche; sono dovute le spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla produzione di copia del contratto di conto corrente \*\*\*622 e della connessa apertura di credito nonché di copia del contratto \*\*\*956 e dei relativi estratti conto; dichiara altresì l'intermediario tenuto al rimborso delle commissioni "disponibilità fondi" ed "extrafido" nei limiti della domanda precisati in sede di repliche; sono dovute le spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI